



Giovedì 01/06/2023

## L'importo del Diritto camerale 2023

A cura di: Meli e Associati

Il D.L. n. 90/2014 (â€œMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per lâ€™efficienza degli uffici giudiziariâ€•) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare lâ€™importo del diritto annuale, rispetto allâ€™anno 2014, Ã¨ stato ridotto del 50%, a decorrere dallâ€™anno 2017.

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, conÃ  nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per lâ€™anno 2023 gli importi dellâ€™anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per lâ€™anno 2014 â€“ Decreto MISE 8 gennaio 2015).

IlÃ  decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 lâ€™incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nellâ€™allegato â€œAâ€• del medesimo decreto (CCIAA delle Marche â€“ Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno giÃ  provveduto per lâ€™anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto allâ€™importo versato entro il termine di cui allâ€™articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso dâ€™anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilitÃ  di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo dâ€™imposta coincidente con lâ€™anno solare il versamento dovrÃ  quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

Ã¨ inoltre disponibile sulÃ  sito internetÃ  dedicato la possibilitÃ  di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare lâ€™importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le societÃ  semplici;



- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

Â  
Sede  
Unità

Imprese che pagano in misura fissa

Â

Â

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

â,-44,00

â,-8,80

Â

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

â,-100,00

â,-20,00



Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa

Â

Â

SocietÃ semplici non agricole

â,-100,00

â,-20,00

Â

SocietÃ semplici agricole

â,-50,00

â,-10,00

Â

SocietÃ tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001

â,-100,00

â,-20,00

Â

Soggetti iscritti al REA

â,-15,00

Â

Imprese con sede principale allâ€™estero

Â

Â

Per ciascuna unitÃ locale/sede secondaria

â,-55,00

Â

Le societÃ e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1Â° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nellâ€™esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:



SCAGLIONI DI FATTURATO  
ALIQUEUTE

da euro  
a euro  
Â

0,00  
100.000,00  
200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00  
250.000,00  
0,015%

oltre 250.000,00  
500.000,00  
0,013%

oltre 500.000,00  
1.000.000,00  
0,010%

oltre 1.000.000,00  
10.000.000,00  
0,009%

oltre 10.000.000,00  
35.000.000,00  
0,005%

oltre 35.000.000,00  
50.000.000,00  
0,003%

oltre 50.000.000,00  
Â  
0,001% (fino a un massimo di â,- 40.000,00)



Â

UnitÃ

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di â,- 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5<sup>o</sup> decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato Ã” soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, lâ€™importo del diritto annuale da versare Ã” pari aÂ â,-100,00.